



Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pordenone

nr. 81/23 di prot.

Pordenone, 04 gennaio 2023

OGGETTO: dlgo 10 ottobre 2022 n. 150 (cd riforma Cartabia)

AL SIGNOR QUESTORE DI PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA PORDENONE
AL SIGNOR COMANDANTE DIREZIONE MARITTIMA DEL VENETO – VENEZIA
AL SIGNOR DIRETTORE AGENZIA DELLE DOGANE – PORDENONE -
AL SIGNOR DIRETTORE CENTRALE CORPO FORESTALE FVG – TRIESTE
AL SIGNOR DIRIGENTE COMMISSARIATO PS DI PORTOGRUARO
AL SIGNOR COMANDANTE GRUPPO GUARDIA DI FINANZA PORTOGRUARO
AL SIGNOR COMANDANTE COMPAGNIA CARABINIERI DI PORTOGRUARO
AI SIGNORI COMANDANTI POLIZIA LOCALE LORO SEDI
AL SIGNOR COMANDANTE NAS CARABINIERI UDINE
AL SIGNOR COMANDANTE ROS CARABINIERI UDINE
AL SIGNOR COMANDANTE NOE CARABINIERI UDINE
AI SIGNORI DIRIGENTI COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE – POLIZIA
FERROVIARIA – POLIZIA POSTALE TRIESTE – VENEZIA
AL SIGNOR DIRIGENTE IV ZONA POLIZIA FRONTIERA UDINE
AL SIGNOR DIRIGENTE COMANDO VV.FF. VENEZIA - PORDENONE
AI SIGNORI RESPONSABILI ALIQUOTE SEZIONI DI PG SEDE

e, per conoscenza

AL SIGNOR PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA – TRIESTE
AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE – PORDENONE
AI SIGNORI SOSTITUTI – SEDE –
AI SIGNORI VICE PROCURATORI ONORARI – SEDE -

Come è oramai ampiamente noto è entrata in vigore da qualche giorno (30 dicembre 2022) la cd Riforma Cartabia. Questa normativa ha profondamente modificato diversi aspetti del codice penale e del codice di procedura penale, anche se non tutti sono oggi direttamente applicabili.

Il decreto consta di 99 articoli ed è diviso in sei titoli. Il primo è dedicato alle modifiche al codice penale (artt. 1-3), il titolo II contiene le modifiche del codice di procedura penale (artt. 4-40) ed è a sua volta suddiviso in undici capi che introducono novità in ciascuno degli undici libri del codice di procedura penale, il titolo III porta modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento, e transitorie del codice di procedura penale (art. 41), il titolo IV è dedicato alla disciplina organica della giustizia riparativa (artt. 42-67), il titolo V introduce modifiche a leggi speciali (artt. 68-84) e il titolo VI contiene la disciplina transitoria, che è circoscritta però soltanto ad alcune materie.

Si tratta quindi di un corposo intervento normativo che interessa molteplici aspetti del diritto penale e del processo penale, interviene sulle sanzioni irrogabili e introduce la cd giustizia riparativa; pertanto solo con il tempo potrà essere pienamente compreso e che certo non può essere compendiato in una direttiva emanata a norma dell'art. 4 dlgs 106/2006. Scopo di questa mia è infatti solo quello – ben più limitato – di illustrare, stante la urgenza derivante dalla immediata applicabilità di alcune disposizioni, quelle importanti novità attinenti alle indagini preliminari che debbono da oggi in poi essere conosciute ed osservate nella attività di pg.

Introduzione per alcuni reati già perseguibili d'ufficio della procedibilità a querela

Il legislatore ha modificato il regime di procedibilità per taluni reati, alcuni di assai frequente consumazione.

Merita, senza ambizione di completezza, ricordare che ciò è avvenuto:

- per il delitto di lesioni volontarie ex art 582 cp

Viene adesso estesa anche alle c.d. lesioni lievi (malattia compresa tra 21 e 40 giorni) la procedibilità a querela.

La riforma comporta un ampliamento della competenza del Giudice di pace in virtù della disciplina di cui all'art. 4, co. 1, lett. a) d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che attribuisce al giudice di pace la competenza per le lesioni personali perseguibili a querela di parte, dunque non è consentito l'arresto in flagranza per le lesioni lievi. Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli

- 61, numero 11-octies) in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività
- 583 (lesioni gravi e gravissime),
- 585 – fatto commesso con armi o con sostanze corrosive, o da persona travisata o da più persone riunite, ovvero se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'art. 576 fra cui quella di cui al n. 5-bis concernente il fatto commesso contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio o prevista dall'art. 577, eccetto quelle indicate nel comma 1°, n. 1), e nel comma 2° così resta la procedibilità a querela se ricorre la circostanza del fatto commesso contro l'ascendente o il discendente anche per effetto di adozione di minorenni o contro il coniuge, anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso legata da relazione affettiva o se ricorre la circostanza del fatto commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del codice civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo o contro un affine in linea retta.

Si procede altresì d'ufficio quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità fisica o psichica, ma solo se la malattia ha una durata superiore a venti giorni.

- per il delitto di lesioni stradali gravi o gravissime ex art. 590 bis cp (il delitto è diventato perseguibile a querela della persona offesa se non ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nel citato art.590 bis cp)

La procedibilità resta d'ufficio quindi se ricorre almeno una circostanza aggravante prevista dai commi 2°, 3°, 4° (guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti), 5° (gravi violazioni comportamentali del codice della strada) e 6° (guida senza patente o con patente revocata o sospesa o, se il conducente è proprietario del veicolo, con assicurazione obbligatoria scaduta di validità).

Che succede quando ricorre la sola circostanza di cui all'art. 590-ter (fuga del conducente) e nessuna di quelle previste dai commi da 2 a 6 dell'art. 590-bis ? La conseguenza è che il delitto circostanziato dall'aggravante predetta è da considerare punibile a querela di parte. Se oltre alla fuga si configura anche l'omessa assistenza alla persona che ha patito lesioni gravi o gravissime, si avrà un'ulteriore fattispecie che non è assorbita dall'art. 590-ter ma che integra autonomamente il reato di cui al comma 7 dell'art. 189 del codice della strada, per il quale, invece, si procede d'ufficio.

- per il delitto di sequestro di persona ex art. 605 comma 1 cp (il delitto è perseguibile di ufficio solo se la persona offesa è incapace per età o per infermità)
- per il delitto di violenza privata ex art. 610 cp (il delitto è perseguibile di ufficio solo se la persona offesa è incapace per età o per infermità ovvero se ricorrono le condizioni di cui all'art 339 cp)
- per il delitto di furto anche pluriaggravato (il delitto è ora perseguibile di ufficio solo se la persona offesa è incapace per età o per infermità ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'art. 625 n. 7 – salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede - e nr. 7 bis)

Conviene precisare che d'ora in avanti si procede d'ufficio nei soli casi in cui il fatto è commesso:

- in danno di persona incapace (per età o per infermità)
 - su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici,
 - su cose sottoposte a sequestro o a pignoramento,
 - su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza,
 - su componenti metalliche o altro materiale sottratto a infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica. È ribadito che si procede a querela della P.O. anche se ricorre la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla fede pubblica.
- per il delitto di turbativa violenta nel possesso di cose immobili ex art. 634 cp (il delitto è adesso punibile di ufficio solo se la persona offesa è incapace per età o per infermità)
 - per il delitto di truffa ex art. 640 cp (la modifica comporta la punibilità del delitto a querela della persona offesa, anche quando ricorre la circostanza aggravante della causazione di un danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61, n. 7 c.p.)

- per il delitto di cui all'art. 614 cp (diventa procedibile a querela l'ipotesi in cui il fatto sia commesso con violenza sulle cose (ad es., forzando una serratura o rompendo il vetro di una finestra).
- per il delitto di cui all'art. 635 cp viene reso procedibile a querela il danneggiamento nella sola ipotesi prevista dal primo comma (fatto commesso con violenza o minaccia). La procedibilità d'ufficio è mantenuta nel caso in cui il fatto sia commesso in occasione del delitto di interruzione di un pubblico servizio ex art. 331 c.p. Resta procedibile d'ufficio il danneggiamento delle cose esposte alla pubblica fede (come le automobili, i motorini o le biciclette), mentre il più grave reato di furto (ad es., dell'auto, del motorino, ecc.), sulle stesse cose, diventa procedibile a querela
- per i delitti di truffa, frode informatica e appropriazione indebita (artt. 640, 640 ter e 649-bis c.p.): diventano procedibili a querela le ipotesi, ora procedibili d'ufficio, in cui ricorra l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 61 n. 7 c.p.)
- per la contravvenzione ex art. 659 cp (la contravv. è adesso punibile di ufficio solo se il fatto ha ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità)
- per la contravvenzione ex art. 660 cp (la contravvenzione è adesso punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità)

Mi pare di poter convenire con i primi commentatori secondo i quali quando nelle norme si fa riferimento alla persona "incapace" per (giovane) età non si deve intendere "il minore degli anni 18" bensì "il minore degli anni 14", atteso l'art. 120, comma 2°, c.p. che prevede che il diritto di querela può essere esercitato personalmente a partire dai 14 anni.

Comunque e' stata, in conseguenza di tali modifiche, introdotta una norma transitoria (art. 85 del d.l. 150/2022 come modificato dal dl convertito con modificazioni nella L.199/2022) assai importante e di immediata applicabilità che, pertanto, si riporta di seguito per intero.

Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Quando, per i reati di cui al comma 1, alla data di entrata in vigore del presente decreto e' stata già esercitata l'azione penale, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice effettua ogni utile ricerca anagrafica, ove necessaria. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.

Può allora non essere inopportuno chiarire che:

- la procedibilità a querela per le su descritte ipotesi di reato si applica anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022 ed accertati ovviamente dopo questa data;
- senza una valida querela non saranno possibili misure coercitive o invasive , nemmeno nella immediatezza del fatto.

Mi preme evidenziare la assoluta necessità affinché la pg nei casi previsti non solo raccolga una valida e formale querela, ma è necessario che questa sia presentata da persona qualificata e legittimata, il che non è sempre semplice quando il fatto è commesso in danno di una società o di un ente collettivo.

La identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini

Il legislatore è intervenuto sull'art. 349 cpp. La pg dovrà invitare la persona – in sede di identificazione – non solo a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni a norma dell'art. 161 cpp, come oggi già avviene, ma dovrà invitare la medesima anche ad «*indicare il recapito della casa di abitazione, il luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, nonché i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità*»

La dichiarazione ed elezione di domicilio

In merito alla redazione di questo importante e decisivo atto demandato alla professionalità della pg questo Ufficio è già più volte intervenuto, (vds direttiva prot. 3231 del 21 aprile 2020 “ suggerimenti per la redazione delle informative di pg “ – prot. 7774 del 21 ottobre 2021 avente ad oggetto la “Legge 27/9/2021 n. 134”).

Quelle indicazioni meritano di conservare validità e mi permetto nuovamente di raccomandarne la osservanza, anzi l'attenzione va ancor più prestata alla luce dell'intervento normativo in argomento. (vds in nota art. 161 cpp novellato)¹

Questo atto è invero diventato momento fondamentale per tutte le successive fasi del procedimento e richiede da parte della pg sempre maggior impegno qualitativo.

Conviene spiegarne almeno brevemente la ragione.

¹ Art. 161 c.p.p. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni.

01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se c'è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

La novella ha rivoluzionato il complesso sistema delle notificazioni agendo su due direttrici.

La prima guarda al processo penale telematico, che deve però ancora trovare piena attuazione (vds art. 148 comma 1 cpp), e pertanto al fine di garantire il raccordo con le novità delle notificazioni a livello telematico, introduce la facoltà per l'indagato di indicare un indirizzo PEC o un altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

La seconda realizza la regola fondamentale per cui tutte le notificazioni effettuate all'indagato/imputato non detenuto successive alla prima, con l'eccezione di quelle attraverso le quali si realizza la citazione in giudizio, devono essere effettuate al difensore, indifferentemente se di fiducia o d'ufficio.

Si spiega così , a seguito della riforma, la ragione per cui la pg deve:

- indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e la autorità giudiziaria che procede o che eventualmente procederà
- avvisarlo che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio.
- avvisarlo che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.
- invitarlo a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna
- avvertirlo che ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadatto, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio

Non è stata modificata la disposizione (art. 162 comma 4 cpp) secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non ha effetto quando il difensore ha dichiarato all'autorità che procede di non accettare la domiciliazione, ma è stata aggiunta questa importante modifica, secondo cui:

Se non presta l'assenso, il difensore attesta l'avvenuta comunicazione da parte sua all'imputato della mancata accettazione della domiciliazione o le cause che hanno impedito tale comunicazione.

Colgo l'occasione per rinnovare la raccomandazione di indicare nel verbale , che deve essere come sempre nella occasione compilato, se l'indagato parla e comprende la lingua italiana , sicchè ove questo non corrisponda alle conoscenze dell'indagato è indispensabile consegnare copia del verbale di elezione di domicilio in una lingua comprensibile, utilizzando ad es. moduli multi lingue.

Il nuovo testo dell'art. 161 cpp si coordina insomma con le nuove regole introdotte in tema di notificazioni all'indagato e ne è la logica premessa.

Mi permetto allegare a questa mia un fac simile (predisposto e condiviso dai Sostituti di questo Ufficio) del verbale da redigere a norma dell'art. 161 cpp

Novità in tema di ricezione di denunce e/o querele

La riforma ha, nel quadro di una complessiva rinnovata disciplina in tema di notificazioni, introdotto l'art 153 bis cpp (per la notificazioni al querelante) e modificato l'art. 154 cpp (per le notificazioni alla persona offesa) che hanno importanti riflessi anche nella fase di ricezione di esposti/denunce o comunque di querele.

Invero il soggetto querelante ha oggi l'onere di indicare un domicilio, che può essere anche un domicilio digitale, cioè un indirizzo di posta elettronica certificato.

Così ora l'art. 153 bis comma 1 cpp:

Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Il querelante ovviamente può fare tale indicazione anche successivamente alla presentazione della querela o anche mutarla nel tempo ed allora ha l'onere di comunicarlo all'autorità procedente .

La novità è che da adesso in poi le notificazioni al soggetto querelante che non abbia nominato un difensore (nel qual caso resta in vigore la attuale regola per cui tutte le notifiche del procedimento a questi si fanno all'indirizzo del legale) sono eseguite o nel domicilio digitale o nel domicilio dichiarato o eletto.

Centrale è il comma 5 dell'art. 153 bis cpp che recita:

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

Pertanto ove il querelante , privo di difensore, non sia stato diligente nel dichiarare un domicilio (anche digitale) rischia di non venire ad effettiva conoscenza delle fasi successive del procedimento penale che lui stesso ha originato ed anzi perfino accade che la sua mancata comparizione verrà intesa dal Giudice come remissione tacita della querela stessa (si veda infatti il nuovo testo dell'art. 152 c.p. " *Vi è altresì remissione tacita quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato come testimone* ")

Analogamente è previsto nel nuovo art. 154 cpp per la persona offesa, la quale tuttavia non ha un obbligo ma una mera facoltà di dichiarare o eleggere domicilio:

Le notificazioni alla persona offesa che non ha proposto querela e non ha nominato un difensore sono eseguite secondo le disposizioni dell'articolo 153-bis, comma 4, e, quando anche la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, secondo le disposizioni dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto segreteria o nella cancelleria. Qualora

risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza , di dimora o di lavoro abituale all'estero, la persona offesa e' invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato , oppure a dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata alcuna dichiarazione o elezione di domicilio ovvero se la stessa e' insufficiente o risulta inidonea, la notificazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella segreteria o nella cancelleria. Alla dichiarazione o alla elezione di domicilio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 153-bis, commi 2 e 3

Insomma le notifiche alla persona offesa vanno ora fatte nel domicilio che potrà eleggere in qualunque momento. Ove non abbia eletto domicilio le notificazioni verranno eseguite presso il difensore eventualmente nominato. Infine – ecco la grave conseguenza – in mancanza di un difensore ed in mancanza di un domicilio eletto (e nel caso ulteriore che questo sia inidoneo) le notifiche verranno fatte mediante semplice deposito nella segreteria del pubblico ministero. Con la conseguenza ulteriore che la persona offesa rischia fortemente di non conoscere l'evolvere del procedimento penale.

E' evidente quindi che la pg in sede di ricezione di denuncia e soprattutto di querela dovrà provvedere a sollecitare l'elezione di domicilio anche con indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, illustrandone anche le ragioni e le gravi conseguenze in caso di mancanza o inidoneità.

Molto opportunamente il legislatore ha provveduto a modificare integrandoli gli avvisi ex art. 90 e 90 bis cpp in modo da rendere edotto il querelante o la persona offesa di questa disciplina.

Mi permetto allegare a questa mia un fac simile (predisposto e condiviso dai Sostituti di questo Ufficio) degli avvisi da consegnare ed illustrare. Ribadisco nuovamente la necessità di procedere alla sua traduzione , in caso di soggetto che non comprende la lingua italiana, così come peraltro previsto dalla legge (art. 90 bis cpp “ *alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito....*)

L'attività di notifica ad opera della pg

La riforma, nel tentativo di fare chiarezza, è intervenuta anche in questa delicata e controversa materia.

Da un lato sono state confermate alcune precedenti disposizioni, sicchè

- la Polizia Giudiziaria può essere investita della notifica quando (disposizione già vigente all'art.151 comma 1 c.p.p ed ora contenuta nel comma 6 dell'art. 148 cpp .) sia il PM a chiederlo “nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa PG è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire”;
- la “Polizia Penitenziaria” potrà essere parimenti impiegata per la notifica degli atti nei “procedimenti con detenuti e in quelli davanti al Tribunale del Riesame” (norma analoga al previgente art. 148 comma 2 cpp) soccorrendo in particolare la competenza, in caso di urgenza, della “polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti” (148 comma 7 c.p.p nuova formulazione).

Dall'altro però viene introdotta la disposizione di cui all'art. 157 ter comma 2 c.p.p. .

Orbene allorchè sia necessario *“per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all'articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze”*, si prevede che l'Autorità Giudiziaria abbia il potere di disporre che la notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione a giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

Si noti che tale potere può essere esercitata dal Giudice solo per gli *“atti introduttivi del giudizio”* e per il decreto penale, ma grazie alla clausola aperta delle *“specifiche esigenze”*, la norma sembra consentire l'individuazione, volta per volta, delle diverse ulteriori ragioni giustificative della notifica a mezzo PG

La documentazione degli atti della pg

Il legislatore ha inteso superare la cd verbalizzazione solo per riassunto, puntando sulle innovazioni tecnologiche e tenendo conto della facilità di registrazione audio e video, anche a mezzo smart phone.

Si è proceduto quindi ad un adeguamento della norma generale dell'art. 134 c.p.p. stabilendo la riproduzione audiovisiva e fonografica come modalità generale di documentazione, destinata ad affiancare il verbale.

Per quanto interessa direttamente la attività di pg va segnalato che adesso è necessaria:

- la registrazione fonografica quando si procede per taluno dei reati previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta (artt. 357, comma 3-*bis* e 373, comma 2-*ter*), previa informazione alla stessa
- la riproduzione audiovisiva o fonografica, a pena di inutilizzabilità, quando si tratta di dichiarazioni di persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto (artt. 357, comma 3-*ter* e 373, comma 2-*quater*);
- la trascrizione va effettuata solo ove essa risulti assolutamente indispensabile, e può anche essere fatta direttamente ed autonomamente dalla pg (artt. 357, comma 3-*quater* e 373, comma 2-*quinqies*).

E' indispensabile quindi che la pg (artt. 351, comma 1-*quater* e 362, comma 1-*quater* cpp) dia atto nel verbale stesso di avere avvisato la persona da sentire del diritto di ottenere a sua richiesta la documentazione in forma fonografica dell'audizione. Fatta salva la indisponibilità momentanea, che però – per quanto anticipato proprio in tema di possibilità di utilizzo del cellulare – è ipotesi concretamente assai rara nel verificarsi.

Invero all'art. 351 cpp (altre sommarie informazioni) è stato aggiunto il seguente comma:

1-quater. Alla persona chiamata a rendere sommarie informazioni e' sempre dato avviso che, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, ha diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica)

Quindi all'art. 357 cpp (documentazione dell'attività di polizia giudiziaria) sono stati aggiunti i seguenti commi:

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilita' sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilita', con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilita' di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter e' disposta solo se assolutamente indispensabile e puo' essere effettuata dalla polizia giudiziaria.

Infine all'art. 373 (documentazione degli atti) si è previsto che:

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se cio' non e' possibile a causa della contingente indisponibilita' di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

Non quindi – come accadeva prima – per i soli interrogatori di indagati detenuti.

E' evidente che la registrazione delle dichiarazioni verrà obbligatoriamente allegata al verbale, preferibilmente con singolo CD (o DVD).

Ne consegue da quanto normativamente introdotto la necessità che la pg si doti stabilmente della strumentazione necessaria per eseguire le riprese video e/o sonore delle dichiarazioni, dichiarazioni che andranno – è bene chiarirlo - sempre e comunque verbalizzate per riassunto.

Il compimento di atti a distanza

La riforma ha decisamente ampliato la possibilità di ricorrere alla partecipazione di atti a distanza, previa emissione di decreto motivato da parte della AG, e quindi sia da parte del Giudice che da parte del PM.

La procedura è ora dettagliatamente descritta nell'art. 133 ter cpp, che qui conviene riportare per esteso in calce².

Per quanto qui interessa tale modalità è oggi esperibile, nei seguenti casi:

- Accertamenti tecnici non ripetibili , ex art. 360 cpp
- Interrogatorio dell'indagato sia da parte del Pm che ad opera della pg delegata
- Assunzione delle sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (art. 350 comma 4 cpp)

Sempre chè, ovviamente, le parti vi consentano.

Pur non essendo espressamente stabilito , ritengo che tale modalità di acquisizione delle dichiarazioni rese vuoi davanti al PM – ex art. 362 cpp – vuoi davanti alla PG – ex art. 351 cpp dalle persone informate sui fatti sia perfettamente legittima e quindi consentita.

Al pari di quanto sostenuto da molti Autorevoli commentatori , invero, l'introduzione di una disciplina generale, cioè quella degli artt. 133 bis e 133 ter, sembra consentire al PM di disporre la partecipazione a distanza al compimento di singoli atti. In tal modo l'assunzione di informazioni da parte della pg può avvenire a distanza mediante collegamento presso l'ufficio di pg del luogo in cui si trova il soggetto, luogo che sarà diverso rispetto a quello in cui trovasi la pg interrogante.

L'utilizzo di questa modalità nel compimento di atti di indagine dovrebbe comportare un notevole risparmio di tempo e di denaro.

² Art. 133-ter c.p.p. Modalità e garanzie della partecipazione a distanza.

1. L'autorità giudiziaria, quando dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti partecipino a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza, provvede con decreto motivato. Quando non è emesso in udienza, il decreto è notificato o comunicato alle parti unitamente al provvedimento che fissa la data per il compimento dell'atto o la celebrazione dell'udienza e, in ogni caso, almeno tre giorni prima della data suddetta. Il decreto è comunicato anche alle autorità interessate.
2. Nei casi di cui al comma 1 è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza o l'ufficio giudiziario e il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza. Il luogo in cui si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza è equiparato all'aula di udienza.
3. Il collegamento audiovisivo è attuato, a pena di nullità, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto o all'udienza e ad assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e la possibilità per ciascuna di essa di udire quanto viene detto dalle altre. Nei casi di udienza pubblica è assicurata un'adeguata pubblicità degli atti compiuti a distanza. Dell'atto o dell'udienza è sempre disposta la registrazione audiovisiva.
4. Salvo quanto disposto dai commi 5, 6 e 7, le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza si collegano da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo.
5. Le persone detenute, internate, sottoposte a custodia cautelare in carcere o ristrette in carcere a seguito di arresto o di fermo, quando compiono l'atto o partecipano all'udienza a distanza, si collegano dal luogo in cui si trovano.
6. Sentite le parti, l'autorità giudiziaria può autorizzare le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza a collegarsi da un luogo diverso da quello indicato nel comma 4.
7. I difensori si collegano dai rispettivi uffici o da altro luogo, purché idoneo. È comunque assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di essere presenti nel luogo dove si trova l'assistito. È parimenti sempre assicurato il diritto dei difensori o dei loro sostituti di consultarsi riservatamente tra loro e con l'assistito per mezzo di strumenti tecnici idonei.
8. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 e, ove l'autorità giudiziaria non disponga diversamente, nel caso di cui al comma 6, un ausiliario del giudice o del pubblico ministero, individuato anche tra gli ausiliari in servizio presso l'ufficio giudiziario di cui al citato comma 4, o un ufficiale di polizia giudiziaria, individuato in via prioritaria tra il personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria e designato tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione nei confronti dell'imputato o in relazione ai fatti a lui riferiti, è presente nel luogo ove si trovano le persone che compiono l'atto o che partecipano all'udienza a distanza, ne attesta l'identità e redige verbale delle operazioni svolte a norma dell'articolo 136, in cui dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3, primo periodo, e al comma 7, secondo e terzo periodo, delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo in cui la persona si trova, nonché dell'assenza di impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti.

Avvisi ex art. 408 cpp

Colgo l'occasione per fare un po' di chiarezza su alcune indicazioni inserite dalla pg nei verbali di denunce o querela, in alcuni casi non corrette.

Invero è noto che il comma 3 bis dell'art. 408 cpp recita quanto segue:

Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a trenta giorni

Orbene si assiste a tal riguardo a frasi inserite nei modelli di denuncia in via predefinita, che spesso non sono nemmeno state pronunziate dalla persona offesa.

Si invita quindi la pg da un lato ad eliminare detti incisi, limitandosi a dare atto nel verbale esclusivamente della rinuncia all'avviso di archiviazione ex art. 408 cpp, qualora il soggetto manifesti il proprio disinteresse alla ricezione di tale avviso. Il che pare logicamente accadere per lo piu' nei numerosissimi casi di denunce di furto in abitazione contro ignoti.

L'esigenza di completezza nelle comunicazioni di notizia di reato

Il dlgs 150/22 ha modificato - riducendoli - i termini delle indagini preliminari.

Infatti il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale e' attribuito il reato e' iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine e' di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2. (art. 405 comma 2 cpp)

Il pubblico ministero, prima della scadenza, puo' richiedere al giudice, quando le indagini sono complesse, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

La proroga puo' essere autorizzata per una sola volta e per un tempo non superiore a sei mesi.(art. 406 cpp)

La durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi o se si procede per una contravvenzione un anno (art. 407 comma 1 cpp)

Come si vede la proroga può avvenire una volta sola e solo in caso di complessità delle indagini, sicché parrebbe non essere consentita ad es. una proroga basata sulla insufficienza di personale dedicata a quella o a quell'altra indagine oppure sulla insufficienza di personale in servizio presso un determinato Ufficio.

Contemporaneamente il legislatore è intervenuto in maniera rigorosa per determinare il dies a quo, il momento dal quale cioè deve intendersi il termine di un anno, anche superando eventuali ingiustificate stasi da parte del PM.

Non è questa la sede per illustrare queste modifiche procedurali, qui però va segnalato che è cambiato - in senso piu' rigoroso - il criterio della iscrizione della persona sul registro indagati, tra l'altro disciplinando una forma di pregnante controllo sull'operato del PM.

L'art. 335 cpp recita oggi quanto segue:

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico

Ne emerge che l'iscrizione deve essere fatta non tanto e non solo quando taluno sia indicato in denuncia come autore di un certo reato, ma allorchè emerga, al momento della iscrizione – si badi bene -, un quadro indiziario soggettivamente indirizzato.

Tutto questo ha importanti riflessi anche per l'attività di pg.

E' invero indispensabile che la pg prosegua in quella virtuosa attività – già ampiamente sollecitata con la mia direttiva prot. 3231 del 21/4/2020 poco sopra ricordata – tesa all'invio di informative di reato quanto piu' possibili complete.

Vanno quindi evitate informative palesemente incomplete e lacunose, che si risolvono in una segnalazione a riscontro della quale paiono agevolmente prevedibili le immediate deleghe del PM. Ad es. in tutti quei casi in cui il nome di eventuali testimoni è già stato indicato dalla persona offesa oppure allorchè il denunziante faccia riferimento ad un documento o ad un atto di agevole acquisizione e via dicendo.

Ritengo di dover ritornare sulla tematica.

La pg - quando deve redigere una informativa di reato - ha l'importante compito di stabilire – alla luce dell'art. 347 cpp – se privilegiare la locuzione “ senza ritardo “ rispetto al criterio della completezza nelle indagini. Orbene, escluse le ipotesi di cui al comma 2 bis e 3 dello stesso art. 347 cpp, una indicazione di massima pare essere la seguente: quando non si rende necessario esperire atti invasivi della sfera personale, allora la pg bene fa ad approfondire l'indizio e/o la denuncia e solo dopo deve informare il PM.

Né questa indicazione dovrebbe preoccupare l'operatore di pg, atteso che l'art. 16 disp att cpp prevede sanzioni disciplinari solo se il ritardo nella comunicazione della notizia di reato è avvenuto senza giustificato motivo.

Peraltro il codice prevede (art. 348 cpp) che:

Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole

E mi sia consentito dire che ciò, purtroppo, avviene assai raramente.

Le informative insomma devono, mai come oggi, essere complete ed esaustive.

Conclusioni

La riforma è inoltre intervenuta , come detto, su altri aspetti procedurali , che è comunque indispensabile conoscere; ad ogni modo alcuni di questi , quello ad es. inerente la cd Giustizia riparativa, non sono ancora entrati in vigore , mentre altri produrranno effetti concreti ed operativi solo fra qualche mese. Non sarà inopportuno illustrare queste modifiche, allorchè verranno maggiormente assimilate.

Questa mia vuole adesso essere solo una preliminare indicazione per la attività propria di polizia giudiziaria e, pertanto, sarò grato alle SS.LL. se la vorranno condividere con il personale dipendente.

Il mio Ufficio resta comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e per incontri formativi, perché, nel sempre piu' arduo compito di fornire un compiuto effettivo servizio Giustizia alla Collettività , solo la condivisione di intenti e la comune professionalità possono essere gli strumenti corretti per assicurare un valido baluardo ai piu' deboli e la uguaglianza di tutti di fronte alla legge.

Formulo rispettosì saluti.

Il Procuratore della Repubblica
Raffaele Tito



Allego: modello di:

- Informazioni alla persona offesa ex art. 90 cpp
- P.v. di dichiarazione/elezione domicilio dell'indagato ex art. 161 cpp
- P.v. di dichiarazione/elezione di domicilio della persona offesa/querelante



Informazioni alla persona offesa

(artt. 90 bis e 101 cpp)

In relazione alla denuncia/querela presentata in data odierna, si avvisa la persona interessata se ed in quanto persona offesa dal reato, che in quanto tale, per l'esercizio e le facoltà ad essa attribuite dal codice di procedura penale, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2 c.p., che nella ricorrenza delle condizioni di legge, nella anzidetta qualità, qualora posseduta, può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del dpr 30 maggio 2002 numero 115, per la nomina del difensore e del consulente tecnico, con la precisazione che, laddove si tratti di persona offesa dai reati di cui agli articoli 527, 583 bis, 609 bis, 609quater, 609 octies, 612 bis, nonché ove commessi in danno di minori, dei reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601,602, 609 quinquies e 609 undecies c.p., può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti ordinariamente.

Il nominando difensore può e deve essere in grado di fornire tutte le pertinenti indicazioni e informazioni utili per la soddisfazione dei propri interessi, nell'ambito del procedimento penale.

Si avvisa comunque che, laddove si abbia subito un danno da reato, in qualità di persona danneggiata dal reato, si ha la facoltà di costituirsi parte civile nel procedimento penale, per ottenere il risarcimento del danno, secondo le modalità e i termini di cui agli articoli 74 e seguenti del codice di procedura penale.

Si avvisa, comunque, che la persona querelante, ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione del domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato (vi è facoltà, peraltro, ove non si stia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente); con l'obbligo conseguente, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte, all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione.

Si avvisa, peraltro, che ove si sia nominato un difensore, si sarà domiciliati presso quest'ultimo, mentre, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148 comma 4 cpp, presso il domicilio dichiarato o eletto.

Si avvisa che, in difetto di nomina di un difensore e in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

Si avvisa della facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni sul registro delle notizie di reato, secondo la disciplina di cui all'articolo 335 commi 1, 2, e 3 ter c.p.p., rivolgendo formale istanza all'ufficio competente della Procura della Repubblica e di chiedere di essere

informati dell'eventuale la richiesta di archiviazione avanzata dal pubblico ministero, per poter proporre opposizione, secondo la disciplina di cui all'articolo 408 c.p.p., salve le ipotesi che si tratti di delitti commessi con violenza alla persona in cui è comunque dovuto l'avviso dell'eventuale archiviazione. L'avviso comunque non sarà dovuto nell'ipotesi in cui successivamente intervenga remissione di querela.

Si avvisa che, se il reato è procedibile a querela, il procedimento penale può comunque essere definito con la remissione di querela e l'accettazione della controparte (in tal caso non sarà dovuto l'avviso della successiva richiesta di archiviazione); salve le ipotesi di querela irrevocabile (c.f.r. in particolare, articolo 609 septies c.p. no, per i reati di violenza sessuale e di atti sessuali con minorenni) e salve le specifiche disposizioni di legge dirette a porre particolari condizioni all'esercizio del diritto di remissione della querela (c.f.r. voi in particolare, articolo 612 bis cp per il reato di atti persecutori, che richiede una remissione di querela" processuale", vu ossia presentata solo alla autorità giudiziaria precedente).

Si avvisa che, se il reato è procedibile a querela, la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone, comporta la remissione tacita di querela.

Si avvisa del fatto che l'ordinamento mira a promuovere, laddove possibile, la conciliazione tra le parti attraverso la remissione della querela e la partecipazione, quando saranno operativi, ai programmi di giustizia riparativa, cui si potrà accedere.

Si avvisa che l'ordinamento prevede, alle condizioni di legge, la possibile definizione del procedimento con la messa alla prova dell'imputato o con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto; istituti nell'ambito dei quali si ha la facoltà di partecipare. In particolare, rispetto a quest'ultimo istituto, ove il pubblico ministero ritenga di avanzare richiesta di archiviazione per la riconosciuta particolare tenuità del fatto, si possono esercitare le facoltà di cui all'articolo 411 comma 1 bis c.p.p., nel caso presentando formale motivata opposizione.

Si riporta il contenuto dell'art. 90 bis cpp
(Informazioni alla persona offesa).

1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato»;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova

domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri anti violenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

Si da atto che l'interessato, espressamente interpellato, ha dichiarato di avere conoscenza della lingua italiana.

Oppure

Si da atto di avere consegnato copia del presente avviso anche in lingua _____ comprensibile alla persona offesa/querelante

L'ufficiale di polizia giudiziaria

Per presa visione e ritiro di copia

OGGETTO: Verbale di elezione di domicilio e nomina di difensore redatto, ai sensi dell'art. 161 C.P.P., come modificato dall'Art. 1 comma 24 della Legge 103/2017, a carico di:-

_____ nato a _____
il _____ residente a _____ in Via _____ nr. _____
tel. _____ nazionalità _____ stato civile _____
professione _____ titolo di studio _____
identificato tramite _____ nr. _____
rilasciato da _____ il _____
Pec _____ Codice fiscale _____

Il giorno _____, alle ore _____, in _____

innanzi ai sottoscritti Uff.le e Ag. di P.G. _____, in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il nominato in oggetto quale persona nei cui confronti vengono svolte indagini per i seguenti reati di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pordenone:

a) _____ commesso in _____ il _____

b) _____ commesso in _____ il _____

in cui figura persona offesa: _____

Invitato a nominare un difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96 C.P.P., il nominato in oggetto dichiara:

intendo avvalermi di tale facoltà nominando il mio legale di fiducia nella persona del l'Avv. _____ del Foro di _____, con studio legale a _____

non intendo avvalermi di tale facoltà. Essendo già stato nominato d'ufficio un difensore da parte della AG, si informa l'indagato/l'imputato che il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 C.P.P. è l'Avv. _____ del Foro di _____, con studio legale a _____

non intendo avvalermi di tale facoltà. Non avendo alcun difensore d'ufficio precedentemente nominato e non avendo nominato un difensore di fiducia, contattato dai verbalizzanti via Internet in data _____ alle ore _____, l'Ufficio centralizzato del Consiglio dell'Ordine Forense di Pordenone, che indicava come difensore d'Ufficio ai sensi dell'art. 97 C.P.P. l'Avv. _____ del Foro di _____, con studio legale a _____

La predetta persona sottoposta ad indagini è avvertita che:

- *le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio*
- *ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento*

La predetta persona sottoposta ad indagini è invitata a:

- *dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna*

La predetta persona sottoposta ad indagini è avvertita che:

- *ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio ex art. 161 c.4 c.p.p..*

A tal punto, la suindicata persona sottoposta ad indagini afferma:

(SELEZIONARE SOLO UNO DELLE OPZIONI DA 1 A 6, METTENDO UNA X SUL RELATIVO NUMERO)

- 1) "non sono in grado di dichiarare/eleggere domicilio"; la persona sottoposta ad indagini viene a questo punto nuovamente avvertita del fatto che stante la mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio, tutte le successive notificazioni relative al procedimento verranno eseguite mediante consegna al difensore ex art.161 c.4 c.p.p. ;
- 2) "mi rifiuto di dichiarare/eleggere domicilio legale"; la persona sottoposta ad indagini viene a questo punto nuovamente avvertita del fatto che stante la mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio, tutte le successive notificazioni relative al procedimento verranno eseguite mediante consegna al difensor ex art.161 c.4 c.p.p. ;
- 3) "dichiaro domicilio presso il mio indirizzo di residenza (indicare indirizzo di residenza) _____"
- 4) "eleggo domicilio presso _____ (indicare il nome della persona –che potrà essere, ad esempio, madre/padre/figlio/figlia/sorella/fratello/zio/zia/cugino/cugina/amico/amica/comap gno/compagna/ ecc.) che ha indirizzo _____ (indicare l'indirizzo della predetta persona);
- 5) "eleggo domicilio presso lo studio del difensore di difensore di fiducia sopra nominato"
- 6) "eleggo domicilio legale presso lo studio del difensore assegnatomi d'ufficio e sopra indicato"

(NEL CASO VI FOSSE ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE D'UFFICIO, SELEZIONARE IL CASO CHE SI VERIFICA TRA IL NUMERO 6.1, 6.2 e 6.3)

6.1) si dà atto che il difensore di ufficio interpellato alle h. _____ in merito all'accettazione dell'elezione di domicilio presso di sé, ha risposto **di prestare l'assenso**;

6.2) si dà atto che il difensore di ufficio interpellato in merito all'accettazione dell'elezione di domicilio presso di sé ha risposto **di non prestare l'assenso**; si dà altresì atto che la persona sottoposta ad indagine è stata a questo punto resa edotta del fatto che l'elezione da lei compiuta è

inefficace alla luce del mancato assenso del difensore, nonché invitata a eleggere diverso domicilio; a fronte della suddetta indicazione, la persona sottoposta ad indagine dichiara:
(NEL CASO VI FOSSE ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO LO STUDIO DEL DIFENSORE D'UFFICIO CHE, SENTITO TELEFONICAMENTE, NON PRESTA IL CONSENSO ALLA DOMICILIAZIONE, SELEZIONARE IL CASO CHE SI VERIFICA TRA IL NUMERO 6.2.1, 6.2.2)

6.2.1) dichiaro/eleggo domicilio legale in _____”;

6.2.2) “non sono in grado di dichiarare/eleggere diverso domicilio legale”; la persona sottoposta ad indagini viene a questo punto nuovamente avvertita del fatto che stante la mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio, tutte le successive notificazioni relative al procedimento verranno eseguite mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 del C.P.P.;

6.3) si dà atto che non è stato possibile interpellare in merito all'accettazione della elezione di domicilio il difensore d'ufficio in quanto _____ (ad esempio: il difensore non risponde al telefono/il telefono risulta irraggiungibile-staccato); si dà atto che la persona sottoposta ad indagine è stata a questo punto resa edotta del fatto che l'elezione da lei compiuta è inefficace in carenza di assenso del difensore, nonché invitata a eleggere diverso domicilio; a fronte della suddetta indicazione, la persona sottoposta ad indagine dichiara:
(NEL CASO VI FOSSE ELEZIONE DI DOMICILIO PRESSO IL DIFENSORE D'UFFICIO CHE NON E' STATO RAGGIUNTO, SELEZIONARE IL CASO CHE SI VERIFICA TRA IL NUMERO 6.3.1, 6.3.2)

6.3.1) dichiaro/eleggo domicilio legale in _____”;

6.3.2) “non sono in grado di dichiarare/eleggere domicilio legale”; la persona sottoposta ad indagini viene a questo punto nuovamente avvertita del fatto che stante la mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio, tutte le successive notificazioni relative al procedimento verranno eseguite mediante consegna al difensore ai sensi dell'art.161 comma 4 del C.P.P.;

Si dà atto che la persona sottoposta ad indagini:

parla e comprende la lingua italiana in modo _____;

non parla e non comprende la lingua italiana, e comprende **le seguenti lingue** (*indicare tutte le lingue parlate e comprese in modo buono o discreto*) _____; pertanto all'atto è intervenuto _____,

in qualità di interprete di lingua _____ che ha tradotto integralmente all'indagato il presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto dal verbalizzante e dalla persona sottoposta alle indagini, che dichiara di aver compreso le suindicate informazioni e che riceve copia del presente atto.

L'INTERESSATO

L'INTERPRETE

I VERBALIZZANTI

OGGETTO: Verbale di elezione di domicilio redatto a carico della seguente persona offesa querelante:

_____ nato a _____
il _____ residente a _____ in Via _____ nr. _____
tel. _____ nazionalità _____ stato civile _____
professione _____ titolo di studio _____
identificato tramite _____ nr. _____
rilasciato da _____ il _____
PEC _____

Il giorno _____, alle ore _____, in _____

innanzi ai sottoscritti Uff.le e Ag. di P.G. _____,
in servizio presso l'Ufficio in intestazione, è presente il
nominato in oggetto **quale persona offesa QUERELANTE** per i seguenti reati di competenza della
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pordenone:

a) _____ commesso in _____ il _____

b) _____ commesso in _____ il _____

in cui figura come indagato: ignoti/oppure indicare le generalità dell'indagato _____

La predetta persona offesa viene informata che:

“Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente”.

A tal punto, la persona offesa dichiara (SELEZIONARE SOLO UNA DELLE OPZIONI DA 1 A 5, METTENDO UNA X SUL RELATIVO NUMERO):

1) “mi rifiuto/non intendo dichiarare/eleggere domicilio”

La persona offesa querelante è avvertita che:

- ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità

telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente

- le notificazioni saranno effettuare tramite deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente

2) "non sono in grado di dichiarare/eleggere domicilio"

La persona offesa querelante è avvertita che:

- ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente
- le notificazioni saranno effettuare tramite deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

3) "dichiaro domicilio presso il mio indirizzo di residenza (indicare indirizzo di residenza)_____"

4) "eleggo domicilio presso_____ (indicare il nome della persona -che potrà essere, ad esempio, madre/padre/figlio/figlia/sorella/fratello/zio/zia/cugino/cugina/amico/amica/comap gno/compagna/ ecc.) che ha indirizzo_____ (indicare l'indirizzo della predetta persona)

5) "eleggo domicilio presso il seguente indirizzo PEC

Si da atto che la persona offesa:

parla e comprende la lingua italiana in modo _____;

non parla e non comprende la lingua italiana, e comprende **le seguenti lingue** (*indicare tutte le lingue parlate e comprese in modo buono o discreto*) _____; pertanto all'atto è intervenuto

_____ ,
in qualità di interprete di lingua _____ che ha tradotto integralmente all'indagato il presente atto.